

LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 12 del 19.3.82 avente ad oggetto "Riordino dei Servizi dell'Ente regionale di sviluppo a gricolo della Puglia - Stato giuridico e trattamento economico del personale"

Legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 12 del 19.3.82
avente ad oggetto "Riordino dei Servizi dell'Ente re-
gionale di sviluppo agricolo della Puglia - Stato giu-
ridico e trattamento economico del personale".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 24 della L.R. n. 12 del 19.3.82
è soppresso.

Art. 2

Il terzo ed il quarto comma dell'art. 40 della L.R. n. 12
del 19.3.82 sono soppressi.

Art. 3

L'ultimo comma dell'art. 44 della L.R. n. 12 del 19.3.82
è soppresso.

Art. 4

Il primo comma dell'art. 48 della L.R. n. 12 del 19.3.82
è così modificato : "Il dipendente ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un congedo ordinario irrinunciabile e retribuito
di 26 o 30 giornate lavorative a seconda che la settimana lavo-
rativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono
comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla

soppressione delle festività di cui alla legge 23.12.77, n. 937".

Art. 5

L'art. 52 della L.R. n. 12 del 19.3.82 è soppresso.

Art. 6

Il secondo comma dell'art. 76 della L.R. n. 12 del 19 marzo 1982 è così sostituito: "La riammissione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione ed alla disponibilità del posto in organico".

Art. 7

Il primo comma dell'art. 78 della L.R. n. 12 del 19.3.82 è così sostituito: "I dipendenti di ruolo dell'Ente, in servizio all'1.1.77, sono inquadrati, a domanda, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28.10.77, n.32, nei livelli retributivi e funzionali risultanti, dalle tabelle F) e G) allegate alla presente legge, secondo la normativa fissata, con apposita regolamentazione, dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) corrispondenza tra attività svolta e qualifica funzionale richiesta;
- b) possibilità di inquadramento, anche in soprannumero, semprechè, ai posti nelle qualifiche attribuite in soprannumero in un livello, corrispondano altrettanti posti vacanti nelle qualifiche similari di altri livelli;
- c) formulazione di graduatorie che tengano conto del titolo di studio, dell'anzianità di servizio, dell'anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello per il quale si concorre, della anzianità nelle qualifiche corrispondenti al livello immediatamente inferiore, nonchè della residenza e delle condizioni familiari e personali".

Art. 8

L'art. 82 della L.R. n. 12 del 19.3.82 è così modificato:
"I dipendenti che alla data del 31.12.1976 godono di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza tra i due trattamenti quale "Assegno personale" pensionabile, riassorbibili con i successivi miglioramenti economici".

Art. 9

Nel primo, secondo, terzo e quinto comma lettera c) dello art. 85 della L.R. n. 12 del 19.3.82, le parole "allegata tabella C)", "tabella di corrispondenza F", "allegata tabella F)" e "da data non posteriore al 1 gennaio 1977" sono sostituite rispettivamente, con le parole "Allegata tabella O", "Tabella di corrispondenza O", "Allegata tabella O)" e "da data non posteriore al 1 aprile 1976".

Art. 10

Nell'art. 88 della L.R. n. 12 del 19.3.82, la data "5 maggio 1977" è sostituita con "6 maggio 1977".

Art. 11

La tabella F) allegata alla L.R. n. 12 del 19.3.82, è così sostituita :

"Tabella F) Tabella di equiparazione tra le qualifiche rivestite nell'Ente ed il livello retributivo e funzionale cui si accede per il periodo 1.1.77 - 30.9.1978.

QUALIFICA RIVESTITA NELL'ENTE

LIVELLO RETR. E FUNZIONALE CUI SI ACCEDE PER IL PERIODO 1.1.77-30.9.78

- Addetto alla pulizia -	I
- Commesso Capo - Commesso - Custode - Operaio Comune	II
- Autista Meccanico - Operaio Qualificato - 2^ categoria	III
- Coadiutore Superiore-Coad. Sten. Datt. Superiore- Coadiutore Tec. Superiore - Coadiutore Principale-Coadiutore Stenodattilografo e Dattilografo-Coadiutore Tecnico Principale-Coadiutore-Coadiutore Tecnico	IV
- Capo Autorimessa - Capo Operaio - Operaio Specializzato	
- Segretario Capo-Geometra Capo-Perito Agrario Capo- Segretario Principale-Perito Agrario Principale- Geometra Principale - Segretario-Perito Agrario-Geometra	V
- Direttore di Sezione-Ispettore Superiore-Ingegnere Sup. - Consigliere-Ispettore-Ingegnere	VI
- Direttore Generale - Direttore Amministrativo - Direttore di Servizio - Direttore di Ufficio-Ispettore Capo Ingegnere Capo	VII

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 30 marzo 1982
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)